

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Novo Nordisk Pharma GmbH/S

(Causa C-310/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 85/374/CEE — Tutela dei consumatori — Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Ambito di applicazione ratione materiae della direttiva — Regimi speciali di responsabilità esistenti alla data di notifica della direttiva — Ammissibilità di un regime nazionale di responsabilità che permetta di ottenere informazioni sugli effetti collaterali dei prodotti farmaceutici)

(2015/C 026/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Novo Nordisk Pharma GmbH

Convenuto: S

Dispositivo

La direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, come modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, dev'essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, che introduce un regime speciale di responsabilità ai sensi dell'articolo 13 di tale direttiva, regime secondo il quale, a seguito di una modifica di detta normativa intervenuta successivamente alla data di notifica di tale direttiva allo Stato membro interessato, il consumatore ha il diritto di chiedere al fabbricante di un prodotto farmaceutico informazioni sugli effetti collaterali di tale prodotto.

⁽¹⁾ GU C 260 del 7.9.2013.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 20 novembre 2014 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-356/13) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno stato — Direttiva 91/676/CEE — Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Definizione insufficiente delle acque inquinate o che potrebbero esserlo — Designazione insufficiente delle zone vulnerabili — Programmi d'azione — Misure lacunose)

(2015/C 026/06)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Dispositivo

- 1) La Repubblica di Polonia, avendo definito in modo insufficiente le acque che potrebbero essere inquinate dai nitrati provenienti da fonti agricole, avendo designato in modo insufficiente le zone vulnerabili e avendo adottato dei programmi d'azione, come previsti all'articolo 5 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, che comprendono misure incompatibili con tale direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 3 della direttiva 91/676, letto congiuntamente al suo allegato I, e dell'articolo 5 della predetta direttiva, letto congiuntamente ai suoi allegati II, A, punto 2, e III, paragrafo 1, punto 1.

- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 344 del 23.11.2013.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom – Regno Unito) — The Queen, su istanza di: ClientEarth/The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Causa C-404/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Qualità dell'aria — Direttiva 2008/50/CE — Valori limite per il biossido di azoto — Obbligo di chiedere la proroga del termine stabilito presentando un piano per la qualità dell'aria — Sanzioni)

(2015/C 026/07)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: The Queen, su istanza di: ClientEarth

Convenuto: The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Dispositivo

- 1) L'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, deve essere interpretato nel senso che, per poter prorogare di cinque anni al massimo il termine stabilito da tale direttiva per rispettare i valori limite di biossido di azoto indicati nell'allegato XI di quest'ultima, esso impone ad uno Stato membro di farne domanda e di predisporre un piano per la qualità dell'aria, quando emerge in modo oggettivo, tenuto conto dei dati esistenti, e nonostante l'attuazione da parte di tale Stato di adeguate misure di abbattimento, che tali valori non potranno essere rispettati in una zona o in un agglomerato determinati entro il termine indicato. La direttiva 2008/50 non comporta alcuna deroga all'obbligo derivante dal citato articolo 22, paragrafo 1.
- 2) Nel caso in cui risulti che i valori limite di biossido di azoto stabiliti nell'allegato XI della direttiva 2008/50 non possono essere rispettati, in una zona o in un agglomerato determinati di uno Stato membro, dopo la data del 1° gennaio 2010 indicata in tale allegato, senza che tale Stato membro abbia richiesto la proroga di detto termine conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, la predisposizione di un piano per la qualità dell'aria conforme all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva non consente, di per sé sola, di considerare che tale Stato abbia nondimeno adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 13 della citata direttiva.
- 3) Qualora uno Stato membro non abbia rispettato i requisiti derivanti dall'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50, e non abbia richiesto la proroga del termine nelle condizioni previste dall'articolo 22 di tale direttiva, spetta al giudice nazionale competente, eventualmente adito, adottare nei confronti dell'autorità nazionale ogni misura necessaria, come un'ingiunzione, affinché tale autorità predisponga il piano richiesto dalla citata direttiva nelle condizioni previste da quest'ultima.

⁽¹⁾ GU C 274 del 21.9.2013.